

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

## **LA NOZIONE DI AGONISMO NEL DIRITTO SPORTIVO CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE**

di *Andrea Marco Colarusso*<sup>1</sup>

La disciplina dell'attività agonistica presenta crescenti implicazioni in vari ambiti del diritto sportivo e del diritto statale.

Utilizzando una nozione di senso comune, l'agonismo può essere inteso come un particolare sforzo atletico con finalità competitiva ed enuclea il nucleo più essenziale dello sport.

Ogni azione agonistica, individuale o collettiva, che l'atleta svolge in qualunque sport, si pone in una contesa tra parti e la sua soluzione è regolata e amministrata da un arbitro, dovendo culminare in un risultato finale.

In ambito medico, la differenza tra agonismo e non-agonismo è considerata fondamentale per indicare ai soggetti quale attività motoria possono praticare e con quali cautele, in quanto le attività non-agonistiche non prevedono il raggiungimento di obiettivi sportivi di rilievo.

Dal punto di vista della pedagogia dello sport, tuttavia, ci si è domandati se sia corretto parlare di agonismo sportivo esclusivamente in ambiti ufficiali volti al conseguimento di elevati livelli di prestazione, siccome lo sforzo competitivo soggettivo è presente in altri ambiti della vita dell'uomo in cui si manifesta una qualche forma di competenza, per ottenere condivisione, stima e consenso sociale

In quest'ottica, si è ritenuto erroneo considerare l'agonismo come fenomeno esclusivamente presente in competizioni federali, in quanto esso sarebbe riscontrabile in ogni forma di attività legata al movimento fisico in cui il soggetto accetta una sfida per raggiungere determinati obiettivi. Appare così evidente la problematicità di questa nozione e, soprattutto, la difficoltà della sua regolamentazione giuridica in ambito sportivo, in quanto pregevole di un connotato soggettivistico che fa spostare l'angolo visuale dall'attività esercitata (e regolata) al fine del soggetto che la pratica.

---

<sup>1</sup> Ricercatore di Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" - Centro Studi di Diritto ed Etica.

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

In altre parole, la differenza tra agonismo e non-agonismo si troverebbe, non nella qualità delle attività che vengono praticate, bensì nell'atteggiamento, nella "postura", che il soggetto assume nella prestazione.

È, forse, per tale ragione che il regolatore ha sempre rifuggito di fornire una definizione univoca di agonismo.

La dottrina ha provato a supplire a tale problematicità ponendo in rilievo il carattere programmatico dell'attività.

Si è distinto, infatti, l'agonismo occasionale dall'agonismo programmatico, specificandosi che, quest'ultimo, a sua volta, può essere a programma limitato ovvero illimitato.

L'agonismo occasionale è quello costituito da gare isolate e non collegate tra loro; l'agonismo a programma limitato è quello costituito da gare collegate, ma entro limiti di categoria e di territorio ben definiti; l'agonismo a programma illimitato è quello costituito da gare collegate senza limiti di tempo o di spazio.

È stato così inferito che solo l'agonismo a programma illimitato ha una sua significatività dal punto di vista organizzativo e ordinamentale e richiede una ampia e variegata produzione normativa, relativa a vari ambiti, tra cui l'organizzazione delle gare, l'impiantistica sportiva, la regolazione tecnica, il finanziamento e la gestione economica, la giustizia sportiva, la medicina sportiva, i rapporti con gli altri sport, i rapporti con gli ordinamenti statali.

Si è ritenuto, dunque, che – in quanto l'agonismo occasionale è un atteggiamento soggettivo che attiene alla sfera psicologica della persona e alla foga con la quale un'attività è svolta al fine di superare un avversario – ciò che lo distingue da un'attività ludico-amatoriale sarebbe la programmaticità, ovvero la soggezione a regole di comportamento condivise e la finalizzazione al coordinamento di più gare.

In questo ambito, e nell'individuazione delle caratteristiche e delle tutele dei soggetti che praticano attività sportiva, ad accentuare la problematicità si innesta la distinzione, di natura prevalentemente economica, tra professionismo e dilettantismo, recentemente approfondita dal D.lgs. n. 36/2021.

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

Essa, tuttavia, non è basata sulla capacità sportiva e non sembra fornire un parametro utile, in quanto anche il dilettantismo sportivo può essere caratterizzato da un tratto di agonismo programmatico e può essere svolto da società e associazioni che operano in ambito federale.

Ciò posto, si è detto che la conseguenza del menzionato carattere programmatico dell'agonismo è che i criteri per delimitarne l'ambito sono variabili tra le diverse discipline sportive, in quanto stabiliti autonomamente a livello federale.

L'agonismo trova una sua applicazione nel tema delle certificazioni sanitarie per individuare le specifiche tutele che sono richieste per partecipare ad una competizione.

Tale applicazione è legata ad una visione dello sport come elemento di promozione del benessere psico-fisico (si veda la recente riforma costituzionale di cui all'art. 33 Cost.), disegnando i contorni del binomio sport e benessere e ponendolo nell'alveo della realizzazione del valore della salute, considerato un diritto fondamentale dell'individuo.

Sul punto, già la legge n. 1055/1950 aveva previsto l'obbligo di certificazione sanitaria per alcune attività sportive e, in tale ambito, la legge istitutiva del S.S.N. n. 833/1978 aveva ritenuto la tutela sanitaria nell'attività sportiva uno degli obiettivi del servizio sanitario nazionale, includendola tra i compiti delle USL e prevedendo l'obbligo di certificazione per chiunque intendesse svolgere attività agonistica.

L'obbligo di certificazione è stato previsto dall'art. 7 della legge n. 91/1981, recante la prima normativa in materia di professionismo sportivo.

L'art. 5 del D.L. n. 663/1979 ha rimesso l'individuazione dei criteri generali sui controlli sanitari per le attività sportive ai medici della FMSI, d'intesa tra le Regioni e il CONI, da approvarsi con Decreto ministeriale.

Tale disposto è stato attuato con il D.M. del Ministero della Salute 18 febbraio 1982, integrato dal D.M. 28 febbraio 1983 (per l'attività agonistica), e 28 febbraio 1983 per l'attività non agonistica.

Il Decreto del 18 febbraio 1982, all'art. 1, ha previsto che *“la qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti”*.

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

La circolare n. 7/1983 del Ministero della Salute, nel tentativo di meglio precisare il concetto di attività agonistica, aveva provato ad “oggettivizzarlo”, evidenziando che l’aspetto competitivo è un elemento necessario, ma non sufficiente, a definire tale forma di attività, muovendo dal presupposto che: *“si tratta di una forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello. L’attività sportiva agonistica non è quindi sinonimo di competizione. L’aspetto competitivo, infatti, che può essere presente in tutte le attività sportive, da solo non è sufficiente a configurare nella forma agonistica un’attività sportiva”*.

Successivamente, quanto all’attività non agonistica è intervenuto il D.M. 24 aprile 2013, che ha rideterminato il sistema delle certificazioni abrogando il previgente D.M. 28 febbraio 1983. Tale Decreto è stato compendiato con il Decreto 8 agosto 2014, recante “Linee guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”, con la successiva Nota esplicativa del 16 giugno 2015 e con la Nota integrativa del 28 ottobre 2015, nonché con la Circolare del CONI del 10 giugno 2016.

Il Decreto e le note esplicative appaiono utili a delineare *a contrario* una definizione di agonismo, in quanto individuano le attività non agonistiche come quelle praticate dai seguenti soggetti:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
  - b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del Decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
  - c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
- Giova anche soggiungere che, ai sensi del Decreto interministeriale del 28 febbraio 2018, sono stati poi esclusi dall’obbligo di certificazione medica per l’esercizio dell’attività sportiva non agonistica i bambini in età prescolare, di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione di casi specifici indicati dal medico curante.

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

Per l'attività ludico-motoria – intesa come quella rivolta unicamente al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona – la certificazione medica non è più obbligatoria dal 2013, in quanto l'art. 42 *bis* del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, ne ha soppresso l'obbligo.

Quest'ultima, pertanto, è definita come l'attività praticata da soggetti e non finalizzata al raggiungimento di prestazioni sportive di livello che prevedano un aspetto competitivo.

Dunque, l'individuazione del *discrimen* tra agonismo e non agonismo è ancora sostanzialmente lasciata all'autonomia dell'ordinamento sportivo e alla regolazione federale.

Come si vede nella tabella allegata (All. n. 1), il Ministero della Salute ha approvato le tabelle per l'età minima di accesso all'attività sportiva agonistica che il CONI ha predisposto sulla base delle determinazioni a livello federale, in accordo con la Federazione Medico Sportiva Italiana.

Si tratta dell'individuazione di una soglia minima anagrafica che, però, non contiene parametri prestazionali.

Per tale ragione, guardando ad alcuni esempi di Federazioni riconosciute dal CONI, come si evince dalla allegata tabella (All. n. 2), alcuni regolamenti federali hanno provato ad enucleare gli aspetti oggettivi caratterizzanti l'attività agonistica.

La definizione è, tuttavia, sovente indeterminata, in quanto lega l'attività agonistica a criteri anagrafici o fisici, alla partecipazione di particolari classi di atleti a competizioni organizzate in ambito federale, senza individuare una sostanza intrinseca dell'agonismo o particolari elementi prestazionali.

Anche il legislatore e la giurisprudenza statale hanno fatto più volte un richiamo “esterno” al concetto di agonismo.

Ad esempio, l'agonismo è stato evocato dal legislatore con riguardo al riparto di competenze tra Stato e Regioni e all'annoso problema dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

Ed, infatti, l'art. 56, comma 2, lett. b), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che aveva definito le competenze amministrative regionali in materia di sport, ha utilizzato come elemento di differenziazione proprio il richiamo all'attività agonistica, specificando che “*Restano ferme le*

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

*attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali”.*

Al riguardo, anche la Corte costituzionale ha approfondito la nozione, con la sentenza n. 517/1987, precisando che la competenza statale si deve estendere a tutte le attività agonistiche (*“la vera e unica linea di divisione fra le predette competenze è quella fra l'organizzazione delle attività sportive agonistiche, che sono riservate al CONI, e quella delle attività sportive di base o non agonistiche, che invece spettano alle Regioni”*, punto 4.2 del Diritto) e si è soffermata sul concetto di sport agonistico, evidenziando che esso, *“sotto il profilo organizzatorio, non può prescindere dal collegamento, tramite le Federazioni nazionali di settore, con l'ordinamento sportivo internazionale”.*

Nella citata sentenza è osservato che *“i campionati sportivi, con il loro carattere di programmaticità e di competitività organizzata secondo criteri di ufficialità, possono essere considerati come il prototipo delle attività sportive agonistiche”* (cfr. punto 4.2 della parte in diritto).

La Corte ha, poi, soggiunto che la competenza statale sullo sport agonistico comprende anche il tema dell'impiantistica, per cui la competenza legislativa regionale concorrente si estendeva all'attività di promozione dell'attività sportiva non agonistica e alla realizzazione dei relativi impianti.

Questa categorizzazione fu creata per assimilare sostanzialmente le attività motorie non agonistiche alle competenze regionali in materia di turismo, ma apparse sin da subito poco convincente.

Successivamente, infatti, il D. lgs. n. 112/1998, all'art. 157, operò il trasferimento alle Regioni delle funzioni relative all'ampliamento e alla ristrutturazione degli impianti sportivi destinati ad ospitare manifestazioni agonistiche riferite a campionati organizzati secondo criteri di ufficialità. La riforma del Titolo V ha abbandonato il richiamo all'agonismo per fare riferimento all'espressione “ordinamento sportivo”, come rientrante nella potestà legislativa concorrente. Questa locuzione è frutto di una lettura ampia di un ordinamento delle attività motorie e sportive, caratterizzata dalla sua funzione sociale e che si inquadra tra il sistema dei diritti di libertà e i diritti sociali, coinvolgendo necessariamente lo Stato per la tutela del pubblico interesse, non potendo

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

essere declinata in materia esclusivamente privatistica nel sistema delle organizzazioni e competizioni sportive.

Si è, poi, giunti all'affermazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, entro i limiti precisati dalla l. n. 280/2003, art. 2, che ha stabilito autonome competenze in materia di corretto svolgimento delle attività sportive, delineando, dunque, una sfera di "indifferenza" al potere statale della regolazione federale.

Questa novella, e la sua interpretazione a livello costituzionale, hanno in qualche modo rafforzato l'autonomia federale nella definizione di agonismo, senza, però, definirlo.

Possono rintracciarsi nella normativa e nella giurisprudenza ulteriori riferimenti all'agonismo.

Ad esempio, la disciplina dell'impiantistica fa richiamo alla distinzione tra impianti sportivi agonistici (ovvero quelli deputati allo svolgimento di attività organizzate nell'ambito delle Federazioni e Discipline associate), distinti dagli impianti di esercizio, in cui è possibile svolgere attività che, seppur regolamentate a livello federale, non si sviluppano in quanto agonistiche.

La normativa in materia di *doping* (e segnatamente la legge n. 376/2000 le cui disposizioni sono state trasposte nell'art. 586-*bis* c.p.) fa riferimento alla effettiva incidenza della sostanza sull'alterazione di una prestazione agonistica, che è stata collegata alla partecipazione da parte di un'atleta a competizioni organizzate da Federazioni sportive e Discipline sportive associate.

Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza ha evidenziato che la tutela penale offerta dalla citata normativa non può essere limitata alle sole attività svolte a livello professionistico, apparendo conforme che la norma incriminatrice si applichi ad ogni attività agonistica (anche amatoriale o dilettantistica) in cui si rinvenga il senso del termine agonismo nel linguaggio comune, da intendere come il particolare impegno di cui un atleta dà prova durante lo svolgimento di una gara (Tribunale Brescia, sez. I, 09/05/2018, n.1642).

Il concetto di agonismo si è manifestato anche in sede pretoria quale scriminante non codificata per la responsabilità civile e per la responsabilità penale in applicazione della c.d. teoria del rischio consentito per i danni cagionati all'avversario durante la prestazione.

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

L'attività agonistica, infatti, implica l'accettazione del rischio da essa derivante da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni eventualmente sofferti, e rientranti nell'alea normale della prestazione, ricadono sugli stessi.

In altre parole, sembra configurabile, secondo una autorevole dottrina, una responsabilità sportiva come categoria a sé stante che trova applicazione nelle competizioni agonistiche, considerando colposa unicamente la condotta dell'atleta, oltremodo violenta, che costituisca una grave violazione delle prescrizioni regolamentari della disciplina.

In ordine alla responsabilità civile delle associazioni sportive, ai sensi dell'art. 2049 c.c., per l'omessa predisposizione di un regolamento di un torneo agonistico con la previsione di un obbligo di adeguata certificazione medica, la Cassazione civile (Sent. n. 15394/2011) ha provato ad enucleare una nozione oggettiva di agonismo basata su parametri prestazionali, con funzioni di garanzia e di tutela della sfera giuridica del danneggiato.

Dalla esposta, sintetica rassegna, sembra, dunque, ravvisabile un contrasto tra:

- il tentativo, a livello statale, di enucleare una nozione oggettiva e univoca che distingua la prestazione sportiva di alto livello con funzioni di garanzia individuale;
- la circostanza che l'agonismo rivela l'essenza più profonda dello sport come ordinamento autonomo, nel rispetto di regole riconosciute come autonoma disciplina sportiva tecnica che è posta anche per assicurare l'uniformità delle manifestazioni e la comparabilità dei risultati di gara. Ciò consente di distinguere il fenomeno sportivo da un'attività ludico-motoria, ad esercizio spontaneo e occasionale, anche organizzato, e non può che coinvolgere l'attività di soggetti interni all'ordinamento sportivo che curino la redazione, l'aggiornamento e l'applicazione delle regole che disciplinano la posizione dei soggetti incaricati di provvedere a tali incombenze (individuati nelle Federazioni di appartenenza).

L'agonismo, dunque, non può svolgersi che all'interno di un ordinamento che richiede un elevato grado di istituzionalizzazione e una produzione normativa, che è lasciata all'ambito tecnico.

Tuttavia, come è noto e ampiamente dibattuto, la connotazione di giuridicità delle regole tecniche non può essere più ritenuta indifferente ai principi e alle regole dell'ordinamento statale e comunitario.



Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

E questo riguarderebbe anche la definizione di agonismo, di cui si è giunti a rilevare l'incidenza sulle logiche concorrenziali del mercato.

L'AGCM ha recentemente avuto modo di evidenziare che tutte le regole tecniche, persino quelle che risiedono nel nucleo più intimo della pratica sportiva, come le regole federali che distinguono le prestazioni agonistiche (anche a fini di tutela sanitaria e assicurativa), possono determinare astrattamente disfunzioni anticoncorrenziali in quello che è il mercato rilevante delle competizioni sportive.

L'Autorità ha ritenuto che una definizione arbitraria del concetto di agonismo, basata solo sull'età e non su criteri prestazionali oggettivi, necessaria per distinguere le attività amatoriali da quelle agonistiche di prestazione, sarebbe suscettibile di incidere sul mercato concorrenziale della libera organizzazione degli eventi sportivi, sostanzialmente imponendo una barriera in ingresso al mercato.

Si è osservato, insomma, che la definizione di attività agonistica, che le Federazioni individuano autonomamente, sovente facendo riferimento all'età minima a partire dalla quale si può svolgere attività agonistica, richiede un quadro di regole sostanziali e procedurali che deve necessariamente informare ogni sistema regolatorio e autorizzativo, nei termini precisati dalla Corte di Giustizia nella sentenza "Superlega".

Seppure tali regole perseguano un obiettivo legittimo afferente al potere istituzionale volto ad assicurare il corretto e ordinato svolgimento delle competizioni, tale obiettivo deve essere valutato in termini di proporzionalità della restrizione alla concorrenza.

Non è, tuttavia, agevole comprendere quali siano i parametri per effettuare questo test di proporzionalità e chi sia il soggetto competente ad effettuarlo.

Analogamente, in altro procedimento, avviato ma conclusosi con un esito di mancata adozione della sanzione, l'AGCM aveva ipotizzato che la necessità del preventivo parere da parte di una Federazione (ACI Sport), in ordine all'organizzazione di manifestazioni automobilistiche, finalizzato anche alla valutazione del loro carattere agonistico, in virtù dei poteri speciali ed esclusivi di regolamentazione e coordinamento dell'attività automobilistica, poteva escludere altri



Rivista di Diritto Sportivo - Fondata nel 1949 da Giulio Onesti

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

soggetti (EPS, ASD o altri club) dallo svolgimento di attività nel mercato dell'organizzazione di eventi e manifestazioni non agonistiche.

Questa tendenza interpretativa sembra condurre verso una nuova visione dello sport, nel senso dell'affermata e innegabile libertà di esercizio dell'attività sportiva (in qualche modo costituzionalmente affermata) che comporta anche la libertà del relativo associazionismo e la sua libera operatività, al fine di offrire ai cittadini la possibilità di svolgere un'attività agonistica non collegata ai programmi federali.

In questo spazio di libertà, in cui si afferma una dimensione non organizzata ufficialmente del fenomeno sportivo, che appare non meno significativa numericamente, ma soprattutto ugualmente degna di considerazione, si afferma una crescente indifferenza al necessario collegamento con il potere federale e, parallelamente, una "insofferenza" rispetto a definizioni tecniche (come l'agonismo) che sono necessariamente restrittive, in quanto funzionali all'ordinato svolgimento delle competizioni.

L'assenza di una predeterminazione del concetto di agonismo, che resta, tuttora, legato ad un collegamento con l'attività definitoria delle Federazioni nazionali di settore e con l'ordinamento sportivo internazionale, genera, quindi, numerosi (e ulteriori) punti di frizione con la normativa statale e, soprattutto, con la tutela dell'associazionismo e del crescente interesse economico sotteso all'attività agonistica, che determina una incisiva penetrazione dell'intervento statale e comunitario in un'area tecnica sempre più limitata, in quanto configurata come un mercato rilevante.



Rivista di Diritto Sportivo - Fondata nel 1949 da Giulio Onesti

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

**All. n. 1 – Età minime di accesso all'agonismo**

Federazione Sportiva Nazionale	specialità	età inizio	Tipologia visita (A oppure B) Periodicità (1 = annuale; 2 = biennale)	specifiche o deroghe per età	tipologia età			periodo stagione		
					Anagrafica	Solare	Sportiva	da	a	
AeCI	Aero Club d'Italia	aerostatica/mongolfiera	17	A2	dopo rilascio licenza di pilotaggio e con consenso genitori	x				
		paracadutismo sportivo	16	B1	dopo rilascio licenza di paracadutismo e con consenso genitori	x				
		aeromodellismo	16	A2	dopo rilascio attestato di aeromodellismo (aeromodelli >25 kg)	x				
			10	A2	dopo rilascio attestato di aeromodellismo(aeromodelli <25 kg)	x				
		volo a motore / volo a vela / volo da diporto o sportivo	16	B1	dopo rilascio licenza di pilotaggio e con consenso genitori	x				
FIDAL	Atletica Leggera		12	B1			x	01-gen	31-dic	
ACI	Automobile Club d'Italia	velocità	15	A1	* dietro tutoraggio e rilascio di nulla osta da parte della Scuola di pilotaggio Federale CSAI	x				
		karting	8	A1		x				
FIBa	Badminton		10	B1		x				
FIBS	Baseball e softball	baseball/softball	9	B1			x			
		Raffa	8	A2			x			
FIB	Bocce	Petanque	8	A2			x			
		Volo (prove tradizionali)	8	A2			x			
		Volo (prove veloci)	11	B1			x			
		Tiro con l'arco da caccia	10	A2			x			
FIDASC	Caccia	Tiro piattello con fucili con canna ad anima liscia in percorso di caccia	14	A1			x			
		Tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla	16	A1			x			

04/07/2015

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

Federazione Sportiva Nazionale	specialità	età inizio	Tipologia visita (A oppure B) Periodicità (1 = annuale; 2 = biennale)	specifiche o deroghe per età	tipologia età			periodo stagione	
					Anagrafica	Solare	Sportiva	da	a
	Tiro di campagna con carabina a canna rigata munita o meno di ottica	16	A1			x			
	Attività sportiva cinotecnica	10	A1			x			
FIGC	Calcio	12	B1				x		
FICK	Canoa Kayak	9	B1			x			
FIC	Canottaggio	timoniere	10	B1	x				
		vogatore	11	B1		x			
FCI	Ciclismo	BMX/Trial	8	B1		x			
		Altre specialità	13	B1		x			
FIDS	Danza Sportiva	8	B1			x (anno solare in cui termina stagione sportiva)			
FGdI	Ginnastica	8	B1		x				
FIG	Golf	8	A2			x			
FIH	Hockey	10	B1			x			
FIRS	Sport rotellistici	Hockey pista	8	B1			x		
		Hockey in Line	8	B1			x		
		Artistico	8	B1			x		
		Corsa	8	B1			x		
		Skateboarding	8	B1			x		
		Freestyle	8	B1			x		
		Downhill	8	B1			x		
		Inline alpine	8	B1			x		
		Agressive	8	B1			x		
		Roller derby	8	B1			x		
FULKAM	Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali	12	B1			x			

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

Federazione Sportiva Nazionale		specialità	età inizio	Tipologia visita (A oppure B) Periodicità (1 = annuale; 2 = biennale)	specifiche o deroghe per età	tipologia età			periodo stagione		
						Anagrafica	Solare	Sportiva	da	a	
FMI	Motociclismo	velocità, motocross, enduro, trial, motorally, speedway, motoslitte, supermoto, quad	8	A1 (velocità); B1 (motocross, enduro, trial, motorally, speedway, motoslitte, supermoto, quad)	x						
FIM	Motonautica	Motonautica	12	A1	x						
FIN	Nuoto	Nuoto	8	B1				X	01-ott	30-set	
		Nuoto sincronizzato	9	B1				X	01-ott	30-set	
		Pallanuoto	9	B1				X	01-ott	30-set	
		Tuffi	9	B1				X	01-ott	30-set	
		Nuoto per salvamento	Femmine 8 Maschi 9	B1 B1				X	01-ott	30-set	
FIP	Pallacanestro	pallacanestro	11	B1			x				
FIGH	Gioco Handball	pallamano	8	B1	x						
FIPAV	Pallavolo	pallavolo/beach	10	B1			x				
FIPM	Pentathlon moderno	pentathlon	11	B1	x						
FIPSAS	Pesca sportiva e attività subacquee	Pesca in apnea	18	B1	x						
		Immersione in apnea	10	B1	x						
		Tiro al bersaglio subacqueo	16	B1	x						
		Hockey subacqueo	10	B1	x						
		Rugby subacqueo	10	B1	x						
		Safari fotografico subacqueo in apnea	14	B1	x						
		Safari fotografico subacqueo	18	B1	x						
		Fotografia subacquea	18	B1	x						
		Video subacqueo	18	B1	x						
		Nuoto Pinnato	12	B1					x	01-ott	30-set
		Pesca di superficie	10	A2					x	01-gen	31-dic
Orientamento	15	B1					x	01-ott	30-set		
FIPE	Pesistica	tutte	13	B1			x				

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

Federazione Sportiva Nazionale		specialità	età inizio	Tipologia visita (A oppure B) Periodicità (1 = annuale; 2 = biennale)	specifiche o deroghe per età	tipologia età			periodo stagione	
						Anagrafica	Solare	Sportiva	da	a
FPI	Pugilistica	AOB (maschi e femmine)	13	B1		x				
		WSB	19	B1		x				
		PRO (maschi e femmine)	18	B1		x				
		Amatoriale - Gim boxe	13	B1		x				
FIR	Rugby	rugby	12	B1		x				
FIS	Scherma	fioretto sciabola spada	10	B1			x			
FISN	Sci nautico	discipline classiche	8	B1			x			
		discipline classiche salto	10	B1			x			
		Wakeboard	8	B1			x			
		Piedi nudi	8	B1			x			
		pie di nudi salto	10	B1			x			
		teleski-cable	8	B1			x			
		velocità	12	B1			x			
		surf	8	B1			x			

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

Federazione Sportiva Nazionale		specialità	età inizio	Tipologia visita (A oppure B) Periodicità (1 = annuale; 2 = biennale)	specifiche o deroghe per età	tipologia età			periodo stagione		
						Anagrafica	Solare	Sportiva	da	a	
FISE	Sport equestri	salto ostacoli	8	B1			x				
		completo	8	B1			x				
		dressage	8	B1			x				
		polo	12	B1		x					
		endurance	8	B1			x				
		volteggio	8	B1			x				
		attacchi	8	B1			x				
		horseball	8	B1			x				
	reining	8	B1			x					
FISG	Sport ghiaccio	Hockey e Para Ice Hockey	10	B1				x	01-lug	30-giu	
		Velocità	8	B1				x	01-lug	30-giu	
		Figura	8	B1					x	01-lug	30-giu
		Stock sport	12	B1					x	01-lug	30-giu
		Curling	8	B1					x	01-lug	30-giu
FISI	Sport invernali	Freestyle	10	B1			x				
		Slittino	10	B1 (pista artificiale); A1 (pista naturale)				x			
		Combinata nordica	10	B1				x			
		Salto speciale	10	B1				x			
		Biathlon	11	B1				x			
		Sci Alpino	12	B1				x			
		Snowboard	11	B1				x			
		Sci d'erba	11	B1				x			
		Sci fondo	12	B1				x			
		Sci di velocità	15	B1				x			
		Skeleton	14	B1				x			
		Bob	15	B1				x			
		Sci Alpinismo	15	B1				x			
FIGS	Squash	squash	11	B1		x					
FITA	Taekwondo	taekwondo	10	B1			x				
FIT	Tennis	tennis/beach tennis/paddle	8	B1		x					
FITET	Tennis tavolo	tennistavolo	8	B1		x					

5-04/07/2015



Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

Federazione Sportiva Nazionale	specialità	età inizio	Tipologia visita (A oppure B) Periodicità (1 = annuale; 2 = biennale)	specifiche o deroghe per età	tipologia età			periodo stagione	
					Anagrafica	Solare	Sportiva	da	a
FITARCO	Tiro con l'arco	tiro con l'arco	9	A2		x			
UITS	Tiro a segno	armi ad aria compressa (carabina e pistola a mt. 10)	10	A1	x				
		armi a fuoco (carabina e pistola a mt. 25 e mt. 50)	16	A1	x				
FITAV	Tiro a volo		13	A1		x			
FITRI	Triathlon	tutte	12	B1		x			
FIV	Vela	tutte	10	B1		x			
FASI	Arrampicata sportiva	boulder/lead/speed/combinata olimpica	8	B1		x			
FIBIS	Biliardo sportivo	stecca-bocchette-pool/snooker-carambola	10	A2		x			
FISB	Bowling		9	A2		x			
FIGB	Bridge		8	A2					
FICSF	Canottaggio sedile fisso		9	B1		x			
FCrI	Cricket		10	B1		x			
FID	Dama		11	A2	x				
FIDAF	Football americano	tackle football	12	B1	x				
		flag football	10	B1	x				
		arbitro football americano	18	B1	x				
FIGEST	Giochi e Sport Tradizionali	Lancio del ruzzolone / lancio della ruzzola / lancio del rulletto / lancio della forma di formaggio / boccia su strada / palet-piastrelle / tsan / rebatta / fiolet / freccette soft / freccette steel / tiro con la balestra / tiro con la fionda / morra / lippa / trottola / birilli / ferro di cavallo	10	A1		x			
		Tiro alla fune/calcio storico fiorentino	15	B1		x			

6 - 04/07/2018

Federazione Sportiva Nazionale	specialità	età inizio	Tipologia visita (A oppure B) Periodicità (1 = annuale; 2 = biennale)	specifiche o deroghe per età	tipologia età			periodo stagione	
					Anagrafica	Solare	Sportiva	da	a
FIKB	Kick boxing	Senza contatto (forme musicali / circuiti gioco sport / attività sperimentale)	8	B1	x				
		Contatto leggero (point fighting / light contact / kick light / kick jutsu / muay thai light / savate assalto)	10	B1	x				
		Contatto pieno (full contact / low kick / K1 / muay thai / shoot boxe / savate combat)	16	B1	x				
FISO	Orientamento		13	B1		x			
FIPAP	Palla Pugno		10	B1			X	01-gen	31-dic
FSI	Scacchi		8	A2	x				
FIPT	Tamburello		10	B1	x				
FIRaft	Rafting	rafting	8	B1		x			
		hydrospeed	15	B1		x			
FITDS	Tiro dinamico sportivo		18	A1		x			
FITETREC	Turismo equestre		10	B1	x				
FITw	Twirling		8	A1					
FIWuK	Wushu Kung Fu	Taolu / wushu kung fu tradizionale	8	B1		x			
		Sanshou	13	B1		x			

7 - 04/07/2018

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

**All. n. 2 – Le definizioni di agonismo nell’ambito della regolazione federale**

<p>Aero Club Italia</p>	<p>Art. 43 dello Statuto e art. 1.2 del Regolamento Sportivo Nazionale:</p> <p><i>“Ai sensi dell’art. 43 dello Statuto AeCI, approvato con D.P.R. 53/2013, si intende per attività sportiva agonistica: a) ogni gara a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale; b) ogni gara inserita nel calendario sportivo nazionale dell’Aero Club d’Italia; c) ogni competizione F.A.I. a livello nazionale ed internazionale; d) ogni stage di volo, di allenamento, di formazione del personale tecnico finalizzato all’agonismo; e) ogni altra attività sportiva non riconducibile alle attività di cui al comma precedente. L’anno sportivo coincide con l’anno solare. Ai sensi della normativa vigente l’attività agonistica per gli sport aeronautici può essere svolta in Italia solo in ambito AeCI, mentre l’attività ludica amatoriale è libera”.</i></p>
<p>ACI SPORT – Federazione Automobilismo</p>	<p>Art. 19 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento:</p> <p><i>“Le manifestazioni sportive automobilistiche sono indicate nell’art. 2.4 del presente Regolamento. La distinzione tra attività agonistica e non agonistica non è data dall’esclusione dell’aspetto competitivo in quest’ultima ma dal valore dato alla prestazione, tendente al massimo nella prima e quasi trascurabile nella seconda. Nella fattispecie dell’automobilismo, che presuppone un alto livello di prestazione tecnica, le</i></p>

*discipline rientranti nelle attività non agonistiche sono limitate ad alcune specialità la cui prestazione è trascurabile.*

*L'inserimento delle gare nelle rispettive categorie (agonistiche, a ridotto contenuto agonistico, pre-agonistiche e non agonistiche) è determinato dall'ACI in relazione alle caratteristiche e finalità delle manifestazioni, al livello di idoneità medico - sportiva richiesto, nonché in base alla caratteristica dei percorsi, alla tipologia delle vetture ammesse ed alle modalità di compilazione delle classifiche.*

*Art. 19.1 - Manifestazioni a contenuto agonistico*

*A contenuto agonistico (ivi comprese le attività di base) sono le manifestazioni sportive in cui la prestazione tende al massimo impegno rispetto ai seguenti fattori, considerati singolarmente o combinati tra di loro:*

*il tempo impiegato a percorrere una distanza predefinita; la distanza coperta in un periodo di tempo determinato;*

*il rispetto di tempi prestabiliti per percorrere un percorso o tratti di esso;*

*l'abilità di guida dei partecipanti;*

*l'impegno psico-fisico dei partecipanti;*

*la durata dell'impegno;*

*la prestazione delle vetture.*

*Art. 19.4 - Manifestazioni non agonistiche - ludico ricreative*

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

	<p><i>Manifestazioni non agonistiche - ludico ricreative - sono le manifestazioni sportive organizzate da enti o associazioni per scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale. Si possono svolgere anche con modalità competitive e possono comportare l'assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non comportino la previsione di classifiche basate sui fattori propri delle manifestazioni agonistiche o l'assegnazione di titoli”.</i></p>
<p>Federazione Italiana Atletica Leggera</p>	<p>Art. 1 delle Norme per l'organizzazione delle manifestazioni 2025:</p> <p><i>“Le manifestazioni su pista si dividono, in base alle categorie di atleti ai quali sono riservate, in:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• Agonistiche</i></li> <li><i>• Agonistico-promozionali</i></li> </ul> <p><i>2. Sono manifestazioni agonistiche quelle riservate agli atleti tesserati alla FIDAL o presso altre Federazioni straniere di atletica leggera affiliate alla WA, nelle rispettive categorie (Allievi, Juniores, Promesse, Seniores). 2.1 La partecipazione degli atleti alle manifestazioni agonistiche su pista è definita all'art. 9 delle presenti Norme per l'Organizzazione delle manifestazioni. 3. Sono manifestazioni agonistico-promozionali quelle riservate agli atleti tesserati alla FIDAL nelle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, agli studenti nell'ambito dell'attività sportiva scolastica e agli atleti delle stesse categorie tesserati per gli EPS convenzionati</i></p>
<p>Federazione Baseball e Softball</p>	<p>Art. 1 del Regolamento attività agonistica</p>

	<p><i>“Distinzione dell'attività agonistica</i></p> <p><i>L'attività agonistica, svolta nell'ambito della FIBS, si distingue in attività agonistica federale ed attività agonistica sociale. L'attività agonistica inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare e ha inizio con il tesseramento in cui si compie il nono anno di età. L'attività agonistica federale comprende sia l'attività internazionale, stabilita dagli Organismi Internazionali, cui l'Italia prende parte, sia l'attività nazionale, così come stabilita dal Consiglio federale ed organizzata dagli Organi Federali preposti, secondo le rispettive competenze. Ogni anno il Consiglio federale fissa le date di inizio e termine dell'attività nazionale. L'attività agonistica sociale comprende l'attività organizzata dalle società affiliate e autorizzata dalla F.I.B.S. ed è subordinata allo svolgimento dell'attività agonistica federale”.</i></p>
<p>Federazione Italiana Canoa Kayak</p>	<p>Art. 3 Regolamento Organico</p> <p><i>“L'attività sportiva si classifica in agonistica e amatoriale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a L'attività agonistica si realizza</i></li> <li><i>b attraverso competizioni che si classificano in regionali, interregionali, nazionali e internazionali e che sono indette dalla F.I.C.K., dall'E.C.A. o dall'I.C.F. o da una delle altre Federazioni Sportive Nazionali aderenti all'I.C.F. Tali</i></li> </ul>

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

	<p><i>competizioni devono essere inserite nei rispettivi Calendari Agonistici;</i></p> <p><i>L'attività amatoriale consiste principalmente nella pratica, a scopo promozionale e/o ludico ricreativo, di una o più specialità indicate nell'art. 2 comma 1.c) dello Statuto Federale; essa si realizza attraverso manifestazioni che devono essere inserite nel Calendario Sport per Tutti approvato dal Consiglio Federale”.</i></p>
<p>Federazione Italiana Disciplina delle Armi Sportive da Caccia</p>	<p>Art. 9.3 regolamento organico.</p> <p><i>“L'età minima di accesso all'attività agonistica per le discipline di cui all'art. 2 dello Statuto federale è disciplinata come di seguito riportato:</i></p> <p><i>tiro al piattello, percorso di caccia: 14 anni;</i></p> <p><i>tiro a palla: 16 anni;</i></p> <p><i>tiro di campagna: 16 anni;</i></p> <p><i>cinotecnica: 10 anni;</i></p> <p><i>Tiro con l'Arco da Caccia: 10 anni</i></p> <p><i>Tiro Completo da Caccia: 16 anni</i></p> <p><i>Field Target dai 10 anni</i></p> <p><i>Paintball dai 10 anni</i></p> <p><i>Agility dai 10 anni”</i></p>
<p>Federazione Italiana Handball</p>	<p>Art. 3 Regolamento attività sportiva federale:</p> <p><i>“Per attività agonistica si intendono i campionati di serie, i campionati di categoria ed ogni altra competizione agonistica, organizzati dalla F.I.G.H., riservati agli affiliati con la partecipazione dei propri tesserati agonisti”.</i></p>

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

<p>Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali</p>	<p>Art. 13, comma 5, Regolamento organico:  <i>“Per attività agonistica individuale s’intende la partecipazione agli eventi di cui al precedente comma nel complesso dell’articolazione delle Fasi (Regionali, Interregionali, Nazionali), delle Classi d’Età, delle Categorie di Peso, delle Specialità e dei Regolamenti Tecnici in essi previsti. I Programmi delle Attività Agonistiche Federali di ogni singola disciplina, che ne contengono disposizioni, criteri relativi alle modalità di svolgimento e dettagli tecnico-organizzativi, vengono approvati annualmente con deliberazione dei rispettivi Consigli di Settore”.</i></p>
<p>Federazione Italiana Pentathlon Moderno</p>	<p>Art. 3 Regolamento Organico:  <i>“L’attività sportiva è praticata a scopo dilettantistico nel rispetto della normativa federale della F.I.P.M., delle disposizioni tutte in materia emanate dal CIO e dal CONI nonché delle Norme sportive antidoping emanate dal CONI, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto. Per pratica sportiva che la F.I.P.M. promuove, organizza e regola, si considera l’attività effettuata nel rispetto dei regolamenti della stessa Federazione e, ai sensi dell’art. 1 dello Statuto, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della Federazione Internazionale, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI. L’attività agonistica è esercitata, nell’ambito delle categorie degli atleti, come individuate nel successivo art. 8 del presente regolamento, per il raggiungimento</i></p>

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

	<p><i>di risultati in gare previste dai calendari federali internazionali, nazionali, interregionali e regionali.</i></p> <p><i>L'attività non agonistica è esercitata per il raggiungimento di scopi promozionali o amatoriali, sotto tutti i profili considerati”.</i></p>
<p>Federazione Italiana Pugilato</p>	<p>Art. 2, comma 3, Regolamento Organico:</p> <p><i>“Si intende per attività sportiva la partecipazione alle seguenti competizioni agonistiche, amatoriali, promozionali o scolastiche: • Settori agonistici Pro e AOB: tutti gli incontri • Settore Amatoriale: Campionato Nazionale e fasi regionali, Tornei Nazionali, Interregionali e Regionali di Gym Boxe • Settore Giovanile: Coppa Italia, Trofeo CONI e Criterium Regionali”.</i></p>
<p>Federazione Italiana Rugby</p>	<p>Art. 1 del Regolamento dell'Attività Sportiva:</p> <p><i>“Per attività agonistica si intende:</i></p> <p><i>a) tutta l'attività ufficiale svolta nell'ambito dei campionati di categoria Serie A Elite, Serie A, Serie B, Serie C che preveda, per previsione statutaria, l'assegnazione di un titolo e/o la promozione e/o retrocessione ad altra serie e l'adempimento di attività giovanili obbligatorie, comprese eventuali altre manifestazioni federali indette per le società iscritte ai singoli campionati;</i></p> <p><i>b) tutta l'attività ufficiale svolta nell'ambito dei campionati di categoria Juniores U18, U16 e U14 che prevedano l'assegnazione, per previsione statutaria,</i></p>



	<p><i>di un titolo o di trofei nazionali, interregionali o regionali;</i></p> <p><i>c) tutta l'attività ufficiale svolta nell'ambito di campionati e/o manifestazioni o tornei federali delle squadre Seniores e Juniores nella modalità "seven" e di ogni altra modalità del gioco stabilita dal Consiglio federale, che può prevedere, con apposita delibera le modalità,</i></p> <p><i>partecipazione di franchigie.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• per attività amatoriale si intende tutta l'attività ufficiale svolta nell'ambito di competizioni di categoria Seniores che non prevedano la promozione e/o retrocessione ad altra serie e l'adempimento di attività giovanili obbligatorie.</i></li> <li><i>• per attività scolastica si intende tutta quella attività ufficiale svolta nell'ambito di manifestazioni e/o tornei federali riservata agli enti scolastici affiliati alla Federazione o di manifestazioni nell'ambito delle attività promosse dal MPI/MIUR;</i></li> </ul> <p><i>per attività promozionale si intende tutta quella attività ufficiale della categoria Propaganda svolta nell'ambito di campionati e/o raggruppamenti Propaganda U12, U10, U8, U6 e Prime mete”.</i></p>
<p>Federazione Italiana Scherma</p>	<p>Disposizioni per lo svolgimento dell'attività agonistica - Premesse</p> <p><i>“L'attività agonistica della Federazione Italiana Scherma prevede la disputa di un complesso di gare suddivise in Gran Premi e Trofei. L'appartenenza a</i></p>

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

	<p><i>ciascuna categoria è determinata dall'età compiuta nell'anno 2025, indipendentemente dalla data di svolgimento delle gare della stagione agonistica 2024-25”.</i></p>
<p>Federazione Italiana Sport Equestri</p>	<p>Art. 8 del Regolamento tecnico dell'attività sportiva equestre:</p> <p><i>“È qualificata attività sportiva agonistica equestre l'attività svolta nelle sottoelencate discipline secondo i seguenti parametri tecnici:</i></p> <p><i>Salto ostacoli: percorso di un minimo di 8 ostacoli con un tempo di esecuzione e con salti di altezza superiore ai 70 cm per i cavalli e di 60 cm per i pony;</i></p> <p><i>Completo: per il cross, tracciato di campagna con salti di altezza superiore ai 40 cm., per il dressage, elementari richieste tecniche alle tre andature (piano, trotto, galoppo) in un grafico già predisposto in un rettangolo 20x40, per il salto ostacoli, percorso con un tempo di esecuzione di un minimo di 8 ostacoli e con salti di altezza superiore ai 60 cm.;</i></p> <p><i>Dressage: prove in piano che si svolgono su rettangoli di misura minima 20x40 con grafici di livello minimo E (elementari) serie 200;</i></p> <p><i>Attacchi: singoli o pariglie con prove di dressage in uno spazio di mt. 100x40 e prove con coni senza ostacoli multipli e relative combinate;</i></p> <p><i>Endurance: tracciato senza ostacoli in piano con un percorso superiore ai 20 km. con cavallo e ai 5 km. con i pony con cancelli veterinari durante il percorso e</i></p>

	<p><i>classifica determinata in base al tempo impiegato ed allo stato di salute dei cavalli/pony;</i></p> <p><i>Volteggio: categoria D a squadre con un numero variabile da 4 a 6 atleti con un programma libero ed un programma obbligatorio;</i></p> <p><i>Reining: tutte le gare con giudice di campo sono da considerarsi agonistiche;</i></p> <p><i>Paralimpica: indipendentemente dal grado di classificazione tutte le gare sono da considerarsi agonistiche”.</i></p>
<p>Federazione Italiana Tennis e Padel</p>	<p>Art. 1.2 Regolamento tecnico sportivo:</p> <p><i>“L’attività agonistica costituisce l’attività ordinaria della FITP, da essa approvata; richiede, per regolamento, la presenza obbligatoria del Giudice arbitro. 2. Agonistica è anche ogni attività che concorra a determinare una valutazione dell’atleta in termini di classifica, come previsto dal metodo per la definizione delle classifiche federali, annualmente approvato dal Consiglio federale. 3. Per attività non agonistica si intende un’attività sportiva non praticata sistematicamente o continuativamente, con un contenuto competitivo limitato ed un livello tecnico inferiore a quello agonistico. 4. L’attività non agonistica non richiede, per regolamento, la presenza obbligatoria del Giudice arbitro, ma quella di un direttore di gara che ne svolge le funzioni ed i compiti, e: a) è accessibile per il tennis, il beach tennis e il tennis in carrozzina solo ai possessori di tessera atleta non</i></p>

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

	<p><i>agonista o di tessera atleta con classifica massima di 4.4, con esclusione, per le sole gare di singolare, di coloro che siano stati classificati, dopo il 2003, almeno in terza categoria, indipendentemente dalla classifica attuale; b) è accessibile per il padel solo ai classificati in quarta e quinta fascia; c) non può assegnare premi in denaro o in valori equivalenti; d) deve svolgersi con l'applicazione di sistemi di punteggio ridotti”.</i></p>
<p>Federazione Italiana Tiro a Volo</p>	<p>Art. 6, comma 10, del Regolamento Organico:  <i>“L’attività sportiva federale è suddivisa in: A) Agonistica: che è quella praticata dal “tiratore azzurro” e dal tiratore appartenente alle categorie “eccellenza” e “prima, per tale attività è obbligatorio il rilascio del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica” Attività non agonistica (Amatoriale): che è quella praticata a qualsiasi livello dal tiratore non compreso nel capoverso precedente”.</i></p>
<p>Federazione Italiana tiro con l’arco</p>	<p>Art. 2 Regolamento Sportivo:  <i>“La FITARCO, conformemente a quanto disposto dall’art.30 del Regolamento Organico, riconosce per atleti agonisti, ad eccezione dello Ski Archery e del 3D, le seguenti Classi in relazione all’età del tesseramento: a. Giovanissimi: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tesserato compie 9 anni fino al 31 dicembre dell’anno in cui compie 12 anni b. Ragazzi: fino al 31 dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 14 anni c. Allievi: fino al 31 dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 17 anni d. Juniores: fino al 31</i></p>

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

	<p><i>dicembre dell'anno in cui il tesserato compie 20 anni e. Seniores: fino al 31 dicembre dell'anno in cui il tesserato compie 49 anni f. Master: dal 1° gennaio dell'anno in cui il tesserato compie 50 anni. Per lo Ski Archery riconosce le seguenti Classi: a. Allievi: fino al 31 ottobre dell'anno in cui l'atleta compie 16 anni b. Juniores: fino al 31 ottobre dell'anno in cui l'atleta compie 21 anni c. Seniores "A": fino al 31 ottobre dell'anno in cui l'atleta compie 35 anni d. Seniores "B": fino al 31 ottobre dell'anno in cui l'atleta compie 50 anni e. Master: dal 1° novembre dell'anno in cui l'atleta compie 50 anni in poi".</i></p>
<p>Federazione Italiana Triathlon</p>	<p>Art. 2 del Regolamento tecnico:  <i>"Definizione attività Agonistica, non agonistica ed Élite</i>  <i>02.01</i>  <i>Attività agonistica. - L'età minima di accesso all'attività agonistica per la pratica della disciplina sportiva del Triathlon (e le sue specialità) è di 12 anni (anno solare). Questo limite determina anche l'obbligatorietà della visita medica agonistica specifica per la disciplina del Triathlon. 02.02 Gli atleti e le atlete possono essere classificati secondo le seguenti tipologie di attività: – Attività Non Agonistica: • Giovanissimi (Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti) – Attività Agonistica • Giovanissimi (Ragazzi) • Giovani (Youth A, Youth B, Junior) • Categorie d'età (Da S1 a Master 10)".</i></p>



Rivista di Diritto Sportivo - Fondata nel 1949 da Giulio Onesti

Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano